

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 1 di 8

| | | |
|-----|---|---|
| 0 | Scopo | 2 |
| 1 | Riferimenti | 2 |
| 2 | Definizioni | 2 |
| 3 | Responsabilità..... | 2 |
| 4 | Contesto | 3 |
| 5 | Atti e Regolamenti | 3 |
| 5.1 | The Export Administration Act (EAA) | 3 |
| 5.2 | Regolamenti anti-boicottaggio (EAR)..... | 4 |
| 5.3 | Foreign Assets Control Regulations (FACR) | 5 |
| 6 | Tracciabilità documentale e conservazione..... | 7 |
| 7 | Flussi informativi all'OdV | 8 |
| 8 | Sistema disciplinare..... | 8 |

| Edizione | Data | Natura della modifica | |
|---------------------|-------------|---|-----------------------|
| 2 | 30.06.2019 | Modifiche Rapporti Commerciali con alcuni paesi | |
| 1 | 15.07.2018 | Modifiche Rapporti Commerciali con l'IRAN | |
| 0 | 15.01.2018 | Prima Emissione | |
| REDAZIONE | | APPROVAZIONE | AUTORIZZAZIONE |
| Settore Commerciale | | Assicurazione Qualità | Direzione Generale |
| Mirco Biesso | | Giovanni Faoro | Francesco Basso |

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 2 di 8

0 Scopo

Lo scopo della presente istruzione operativa consiste nel definire i rapporti che devono essere mantenuti dal personale aziendale al fine di rispettare alcune essenziali leggi statunitensi sul commercio internazionale e sull'esportazione.

1 Riferimenti

- Normative USA in materia di commercio ed esportazione
- Legislazione vigente in Italia ed in Europa in materia di commercio ed esportazione
- Statuto
- Codice civile e legislazione vigente
- Codice etico
- Manuale della qualità, procedure, istruzioni operative e regolamenti aziendali
- UNI EN ISO 9001
- UNI EN ISO 14001
- UNI EN ISO 45001
- MOG
- Lettera di Southern States LLC datata 17/07/2017 ed eventuali aggiornamenti
- Lettera di Southern States LLC datata 15/06/2018 ed eventuali aggiornamenti

2 Definizioni

Tabella riepilogative degli acronimi utilizzati nel presente documento.

| <i>Sigla</i> | <i>Descrizione</i> |
|-----------------|---|
| IO_S/P | Istruzioni Operative di Sistema/Prodotto |
| MOG | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 integrato con art. 30 D. Lgs. 81/08 |
| NIC /Q /A /S | Norma Interna COELME /Qualità/Ambiente/Sicurezza |
| OdV | Organismo di Vigilanza |
| SC | Settore commerciale |
| SSL | Southern States LLC |

3 Responsabilità

Tutti i soggetti aziendali che intessono rapporti con clienti, agenti e/o soggetti stranieri sono tenuti all'applicazione di quanto previsto dalla presente procedura.

L'aggiornamento della procedura, invece, spetta al responsabile del SC.

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 3 di 8

4 Contesto

Coelme e le sue controllate (Egic e COELMEgic Mexico) sono soggette al rispetto delle norme europee in materia di esportazioni e commercio internazionale e, in quanto società controllate da un'impresa statunitense, sono altresì soggette al rispetto delle normative nel seguito descritte.

SSL, in quanto impresa americana, è soggetta alle leggi e ai regolamenti statunitensi in materia di esportazioni e commercio internazionale, compreso l'Export Administration Act ("EAA"), gli Export Administration Regulations ("EAR"), i regolamenti anti-boicottaggio e i regolamenti sul controllo dei beni stranieri ("FACR").

La SSL, attraverso la propria direzione, si impegna a rispettare rigorosamente tali leggi e regolamenti che garantiscono che tecnologia, articoli e materie prime statunitensi non siano deviati per utilizzi in contrasto con gli interessi nazionali americani. La mancata osservanza delle leggi e dei regolamenti suddetti può pregiudicare i privilegi di esportazione della SSL e comportare la comminazione di sanzioni severe che potrebbero danneggiarne le attività e la reputazione.

I requisiti delle leggi e dei regolamenti statunitensi in materia di esportazioni e commercio internazionale, in determinate circostanze, sono applicabili anche a Coelme Costruzioni Elettromeccaniche S.P.A., alle società di sua proprietà e alle sue controllate come EGIC e COELMEgic Mexico (d'ora in poi denominate "Coelme"), in quanto società estere della SSL. Qualora Coelme esportasse in Paesi terzi beni, software, tecnologie oppure dati tecnici, o comunicasse questi ultimi a soggetti non statunitensi, potrebbe trovarsi impegnata in transazioni che pregiudicano l'ottemperanza della SSL alle leggi e ai regolamenti sopra citati. Inoltre, eventuali transazioni con particolari Paesi o soggetti compiute da Coelme, in qualità di società estera della SSL, potrebbero portare alla comminazione di severe sanzioni per la SSL stessa.

SSL ha identificato e imposto come riferimenti normativi per Coelme le leggi e i regolamenti statunitensi in materia di commercio ed esportazione, brevemente riportati nel seguito, che potrebbero riguardare la società in quanto controllata di SSL.

L'attività di Coelme deve avvenire in conformità alle leggi e ai regolamenti sopra citati. Qualora dovessero sorgere dubbi o domande in merito all'interpretazione e all'applicazione delle leggi e dei regolamenti di seguito riassunti, si raccomanda di mettersi in contatto con i responsabili commerciali e con il personale di Coelme. L'esperto di SSL in materia di normative sul commercio e sull'esportazione sarà a disposizione per chiarire eventuali dubbi relativi all'applicazione delle leggi e dei regolamenti del caso.

5 Atti e Regolamenti

5.1 L'Export Administration Act (EAA)

L'EAA e l'EAR, amministrati dal Dipartimento del commercio statunitense, disciplinano le esportazioni dagli Stati Uniti di alcuni articoli commerciali, software, tecnologie e dati tecnici. Tale regolamentazione è altresì applicabile alla fornitura di servizi nonché alla presentazione e alla dimostrazione di prodotti e servizi rientranti nel campo di applicazione del regolamento stesso. I controlli su tali esportazioni vengono determinati in base alla classificazione di ciascun prodotto, all'uso previsto, all'utilizzatore finale e sono applicabili anche alla riesportazione in un Paese terzo di oggetti di origine statunitense, precedentemente esportati dagli Stati Uniti e/o prodotti esteri con contenuto statunitense e/o prodotti derivanti direttamente da tecnologia statunitense.

Generalmente i prodotti manifatturieri non di origine statunitense, quindi prodotti da Coelme, non sono oggetto dei requisiti di riesportazione dell'EAR, laddove il contenuto statunitense sia inferiore ad una soglia minima. Tali valori di soglia sono riportati nei regolamenti relativi alla destinazione finale dell'apparecchiatura esportata o riesportata.

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 4 di 8

Alcuni articoli, software, tecnologie e dati tecnici che Coelme potrebbe, in alcuni casi, ricevere dalla SSL sono soggetti all'applicazione dell'EAR. Nel caso in cui Coelme riesporti articoli di origine statunitense, esporti e/o riesporti prodotti esteri con contenuto statunitense, o riesporti prodotti derivanti direttamente dalla tecnologia statunitense verso un Paese terzo, o verso un utilizzatore finale interdetto o per un uso finale proibito, la SSL potrebbe dover richiedere un'autorizzazione previa. In maniera analoga, un'autorizzazione previa per l'esportazione da parte del governo statunitense potrebbe essere necessaria affinché Coelme possa comunicare dati tecnici relativi ad articoli, software o tecnologie di SSL a un cittadino non statunitense, indipendentemente dalla sua ubicazione.

Inoltre, un cittadino statunitense che lavori in o per Coelme potrebbe essere soggetto ad alcuni obblighi dell'EAR, laddove partecipi, faciliti o approvi le transazioni di cui sopra.

In accordo a quanto sopra, occorre quindi procedere come segue:

- prima di riesportare qualsiasi bene di origine statunitense, di esportare qualsiasi bene avente un contenuto di origine statunitense, o esportare prodotti derivati direttamente da tecnologia statunitense o dichiarati tali da Coelme in un Paese terzo, oppure comunicare dati tecnici in merito ai beni in questione ad un soggetto di un Paese terzo, occorre fornire al responsabile di Coelme una notifica preventiva, affinché venga effettuata la valutazione dei requisiti di controllo applicabili alle esportazioni dagli Stati Uniti.
- Non è necessario fornire al responsabile di Coelme alcuna notifica per prodotti di origine esclusiva Coelme. Per questa tipologia di prodotti e tecnologie, il responsabile di Coelme e i clienti di Coelme dovranno ottemperare ai regolamenti comunitari, italiani/francesi e/o ad altri regolamenti applicabili.

5.2 Regolamenti anti-boicottaggio (EAR)

L'EAR proibisce inoltre la partecipazione ad azioni di boicottaggio o pratiche commerciali restrittive a sfavore di Paesi amici degli Stati Uniti ("Regolamenti anti-boicottaggio"). Questi regolamenti prevedono un ampio ambito di applicazione e vietano la trasmissione di informazioni apparentemente innocue, se l'obiettivo reale è legato ad un inopportuno boicottaggio o ad una pratica commerciale restrittiva. I regolamenti anti-boicottaggio non riguardano espressamente alcuna forma particolare di boicottaggio, ma da un punto di vista pratico tali regolamenti sono pensati per evitare di favorire il boicottaggio di Israele da parte della Lega Araba. Al momento i Paesi che stanno effettuando questo boicottaggio sono Irak, Kuwait, Libano, Libia, Qatar, Yemen, Arabia Saudita, Siria ed Emirati Arabi Uniti.

I regolamenti anti-boicottaggio sono applicabili a tutti i soggetti e gli enti statunitensi, indipendentemente dalla loro residenza, a tutte le filiali estere di aziende statunitensi e a tutte le società estere controllate da società statunitensi come Coelme e le sue controllate, qualora la loro attività sia ritenuta svolgersi nell'ambito federale o del commercio estero statunitense. Stabilire se una determinata transazione si svolge o meno nell'ambito del commercio estero statunitense è una complessa questione legale, la cui soluzione spetta esclusivamente all'esperto in materia della SSL. Inoltre, tutte le eventuali richieste di adesione a forme di boicottaggio devono essere segnalate al governo statunitense, a prescindere dal fatto che Coelme abbia aderito a tale richiesta o meno. L'obbligo di segnalazione di una filiale estera o di una società controllata vale anche laddove una transazione venga effettuata al di fuori del commercio statunitense.

Di seguito alcuni esempi di richieste inerenti alle restrizioni anti-boicottaggio:

- Accordi con l'obiettivo di non intraprendere o scelta di non intraprendere attività commerciali con Israele o con aziende che figurano nella black list.

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 5 di 8

- Accordi volti a discriminare soggetti terzi in base a razza, religione, sesso, origine etnica o nazionalità.
- Fornire informazioni relative a rapporti commerciali con Israele o con aziende che figurano in black list.
- Fornire informazioni relative a razza, religione, sesso od origine etnica di terzi.
- Pagare o utilizzare lettere di credito con riferimenti ad azioni di boicottaggio vietate dai regolamenti anti-boicottaggio.

Si sottolinea che vigono severi obblighi di segnalazione anche laddove Coelme si rifiuti di partecipare ad una azione di boicottaggio richiesta.

In accordo a quanto sopra, occorre quindi procedere come segue:

- Nel caso in cui vi sia esplicita richiesta di intraprendere attività di boicottaggio, la Società e/o il responsabile sono tenuti a non dar seguito a tale richiesta e ad informare il responsabile di Coelme per l'osservanza dei regolamenti anti-boicottaggio che riferirà all'incaricato della SSL responsabile della materia.

5.3 Foreign Assets Control Regulations (FACR)

I FACR, amministrati dal Dipartimento del Tesoro statunitense, limitano il commercio e una serie di transazioni, (ad es. transazioni relative a viaggi, appalti, importazioni, prestiti e, in alcuni casi, investimenti) con una lista di Paesi (Paesi sanzionati dagli Stati Uniti), ed alcuni soggetti o enti individuati dal governo statunitense come dediti ad attività terroristiche o al narcotraffico.

Le nazioni inserite nella lista di Paesi sanzionati dagli Stati Uniti, così come la natura e lo scopo delle sanzioni stesse, sono soggetti a modifiche e così anche la natura e lo scopo delle sanzioni applicabili.

L'attuale lista dei Paesi sanzionati e dei soggetti ed enti interdetti dagli Stati Uniti è consultabile al sito: <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/pages/default.aspx>.

Ai FACR sono sottoposti tutti i soggetti e gli enti statunitensi disciplinati dalla legge degli Stati Uniti, così come le loro filiali e succursali. Ad alcuni dei regolamenti relativi alle sanzioni, come ad esempio quelle per Cuba ed Iran, sono soggette le società come Coelme e/o le sue controllate che sono disciplinate da leggi non statunitensi, ma che appartengono o sono controllate da enti statunitensi.

I regolamenti relativi alle sanzioni, inoltre, proibiscono a soggetti statunitensi di favorire soggetti ed enti non statunitensi nella realizzazione di azioni e pratiche che sarebbero altrimenti vietate se attuate da soggetti statunitensi.

Non tutti i programmi sanzionatori statunitensi vietano le esportazioni nei Paesi sanzionati, ma alcune esportazioni, seppure permesse, potrebbero necessitare di un'autorizzazione previa da parte del Dipartimento del Commercio o dall'Ufficio del Controllo sui Beni Stranieri.

In accordo a quanto sopra, occorre quindi procedere come segue:

- Non intraprendere azioni commerciali, inclusa la riesportazione di qualsiasi bene ottenuto da Coelme o dalle sue controllate ivi inclusi articoli, software, tecnologia o dati tecnici di Coelme, verso Cuba, l'Iran o qualsiasi soggetto cittadino tali paesi.
- In seguito alle nuove sanzioni comminate all'Iran dal governo degli Stati Uniti, effettive a decorrere dal giorno 5 novembre 2018, le controllate estere di imprese statunitensi come Coelme o le sue controllate non saranno più autorizzate a effettuare transazioni, direttamente o indirettamente, con il governo iraniano o con soggetti sotto la giurisdizione del governo iraniano.
- Non riesportare alcun bene avente contenuti statunitensi o basato sulla tecnologia di SSL ottenuto da Coelme o dalle sue controllate in alcuno dei paesi riportati in tabella 1, attualmente soggetti ai programmi sanzionatori statunitensi, e a nessun soggetto di

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019**Pagina 6 di 8**

nazionalità di questi paesi, senza prima aver contattato i responsabili di Coelme per stabilire se la riesportazione/l'esportazione o la transazione prevista sono permesse e, ove consentite, definire la necessità di ottenimento di un'autorizzazione previa.

- Nel caso in cui si intenda esportare o riesportare un qualsiasi prodotto di Coelme o altro prodotto basato sulla tecnologia di Coelme/SSL in un qualsiasi paese elencato nella tabella 1, segnalare immediatamente tale intenzione a Coelme al fine di ottenere la necessaria autorizzazione previa, sempre che venga accettata e accordata.

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019

Pagina 7 di 8

Tabella 1

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| Balcani | Iran * | Corea del Nord |
| Bielorussia | Irak | Sudan del Sud |
| Burundi | Costa d'Avorio | Sudan |
| Repubblica centrafricana | Libano | Siria |
| Congo | Liberia | Ucraina/Russia |
| Crimea | Libia | Venezuela |
| Cuba | Myanmar | Yemen |
| Darfur | Nicaragua | Zimbabwe |

- Per tutti i prodotti o tecnologie di proprietà esclusiva di Coelme, saranno applicati i regolamenti comunitari, la normativa italiana/francese e/o altri regolamenti applicabili.
- Non intraprendere alcuna attività commerciale – ivi inclusa la riesportazione di qualsiasi prodotto ottenuto da Coelme e/o dalle sue controllate tra cui beni, software, tecnologia o dati tecnici – con nessuna persona fisica o giuridica:
 - che utilizzi o intenda utilizzare i beni in oggetto per lo svolgimento di attività legate all'uso di armi nucleari, missilistiche, chimiche o biologiche come descritte nella sezione 744 degli EAR, disponibile al link <https://ww.bis.doc.gov/index.php/documents/regulations-docs/2343-744-1/file>
 - che figuri nella lista dei soggetti o degli enti interdetti, o risultino tali ai sensi della Disposizione n. 3, della sezione 736 degli EAR, stilati dal Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, Ufficio per l'Industria e la Sicurezza
 - che figuri nell'elenco dei soggetti sanzionati in materia di non proliferazione o nell'elenco dei soggetti interdetti, stilato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
- Per ogni esportazione o riesportazione di qualsiasi articolo ottenuto da COELME o dalle sue controllate, è necessario verificare che il cliente e/o l'utilizzatore finale non sia incluso nell'elenco dei soggetti sanzionati disponibile sul sito <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> e che l'indirizzo del Cliente e/o dell'utilizzatore finale non corrisponda a quello di un soggetto incluso nell'elenco di cui sopra.
- In caso di dubbi o domande sull'applicabilità delle leggi e dei regolamenti in materia di esportazione e commercio a qualsiasi tipo di vendita, esportazione, riesportazione, transazione, spedizione o divulgazione di dati tecnici, si prega di contattare il responsabile di Coelme prima di effettuare o autorizzare tale transazione e/o azione.

6 Tracciabilità documentale e conservazione

Nell'applicazione di queste disposizioni deve essere osservata la procedura NIC Q 424 relativa alle registrazioni.

Per ogni passaggio, richiesta di informazioni, predisposizione di documenti, report e relazioni informative, il soggetto che ha svolto le suddette attività deve firmare e datare i documenti al fine di consentirne la successiva rintracciabilità ed agevolare tutte le verifiche e i controlli necessari.

Rispetto delle normative USA in materia di esportazioni e commercio

IO_S104 Rev. 2 del 30/06/2019**Pagina 8 di 8**

In caso di comunicazioni informatiche, dovranno essere tracciati secondo le modalità previste dal sistema informatico utilizzato (e-mail, sistema gestionale, ecc.) il soggetto che opera e la data.

La documentazione aziendale, le relazioni e gli incartamenti devono essere conservati in ordine presso gli uffici competenti della Società, a disposizione per le verifiche ed i controlli del caso. La documentazione deve essere resa disponibile all'OdV per le attività di competenza.

7 Flussi informativi all'OdV

Al riguardo, deve essere osservata l'istruzione operativa IO_S 84 Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza.

8 Sistema disciplinare

Eventuali violazioni o inosservanze dei protocolli sopra indicati dovranno essere trattate secondo quanto previsto dal "Sistema disciplinare" incluso nella Sezione Speciale, Parte II, Sezione III del MOG.